COMUNE DI NORAGUGUME
Protocollo numero 0004535
Data: 28/dicembre/2022
Titolo: 1, Classe: 11

Comune di Noragùgume

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 16 del 28/12/2022

Certificazione del rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022 dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Parere sulla Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria alla contrattazione integrativa per l'anno 2022

Il Revisore Unico del Comune di Noragùgume, Dott. Giorgio Iocca, giusta delibera consiliare di nomina; Vista la formale richiesta di parere ricevuto via mail in data 27/12/2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Documento unico di programmazione- DUP semplificato –per il triennio 2022-2024.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati.

Vista la determinazione del 19/12/2022 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario nella quale viene costituito il Fondo Risorse decentrate per l'anno 2022 (Costituzione fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2022);

Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria trasmessa dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria afferente la sopra citata costituzione del fondo per l'anno 2022 trasmessa mezzo pec al sottoscritto revisore in data 27/12/2022.

Considerato che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative.

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999, l'Art. 54 del CCNL del 14/09/2000, l'Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001,l'Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004,l'Art. 4 del CCNL del 09/05/2006,l'Art. 8 del CCNL del 11/04/2008,l'Art. 4 del CCNL del 31/07/2009,l'Art. 67 del CCNL del 21/05/2018,l'Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58,il D.M. 17/03/2020.

Visti:

-L’art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”.

-L’art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”. -L’art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”.

-L’art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono

effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto".

-L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative".

-Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

-Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".

Vista Determinazione del responsabile dell'Area Contabile del 19-11-2022 di costituzione del Fondo 2022.

Analizzati i documenti ricevuti in come allegati alla richiesta di parere;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2.

Esaminata in particolare la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo.

Preso atto che si è tenuta la delegazione trattante in data 23/12/2022 relativa alla pre-intesa per l'utilizzo del fondo anno 2022.

Tenuto conto che il numero dei dipendenti in servizio nel 2022, è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, ai sensi dell'art. 33 co.2, D.L. 34/2019 , il fondo ed il limite di cui all'art. 23 co.2 D.lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018.

Preso atto che il "fondo" per l'anno 2022, come definito con determinazione del 28/12/2022 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario e Affari generali e secondo quanto riportato nella relazione tecnico-finanziaria sottoscritta dal Responsabile, nel quale costituisce definitivamente il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 sulla base di quanto previsto dal CCNL 21/5/2018, per complessivi euro 29.367,32, di cui €. 19.351,44 relativo a Fondo sottoposto a certificazione.

-Preso atto che il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale.

-Preso atto che con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 co.1, CCNL 01/04/1999, non risulta stanziata alcuna somma.

Osservato che:

il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;

la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2022 è stata prevista nel bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e n.12 del 30.03.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni operate ai sensi dell'art. 175 TUEL.

la costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli di bilancio in quanto i relativi stanziamenti risultano ai relative capitoli di bilancio;

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

Visti

il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;

il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001; il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239; il D.Lgs.n.165/2001;

il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Raccomandando

che la corresponsione delle retribuzioni di risultato avvenga all'esito del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati in ipotesi di incremento di produttività nel rispetto dei principi sanciti dalla legge.

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022 nei limiti di quanto sopra riportato.

Esprime parere favorevole in ordine alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria afferente la costituzione del fondo per l'anno 2022.

Sede del revisore 28/12/2022 **Il Revisore Unico Dott. Iocca Giorgio**

Firmato digitalmente da:
IOCCA GIORGIO
Data: 28/12/2022 09:10:30